

Prot.: 39493/RU

Roma, 28 gennaio 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”*, il quale prevede che *“presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni”*;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, attuativo dell’articolo 4, comma 59, della citata legge n. 350 del 2003, recante *“Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione”*;

VISTO l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea, *“European Maritime Single Window environment - EMSWe”* e abroga la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 20 ottobre 2010 relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati Membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, *“Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)”*;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 235 del 2021, che prevede che *“Presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito il Portale dello sportello unico doganale e dei controlli (“Portale SUDOCO”)”*;

VISTO l’articolo 6 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, riguardante la modalità di gestione dei Procedimenti prodromici all’assolvimento delle formalità doganali;

VISTO l’articolo 7 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, riguardante la modalità di gestione dei Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalità doganali;



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 8, comma 1, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, che prevede che *“Le amministrazioni e gli organi dello Stato, che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, utilizzano il Portale SUDOCO per darne comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”*;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, che prevede che *“La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non è ancora attiva l'interoperabilità va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinché il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo.”*;

VISTO l'articolo 14, comma 2, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021 che prevede che con Determinazione Direttoriale del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vengano definite le modalità realizzazione tecniche del SUDOCO, anche in considerazione delle specifiche e delle tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»);

CONSIDERATA la Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, relativa all'interoperabilità e logistica integrata nell'ambito della quale è previsto, tra l'altro, al punto 2.1 la *“Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli”*, finalizzato all'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate e al coordinamento delle attività di controllo da parte degli uffici doganali;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – art. 8 commi da 10 a 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) di attuazione della Direttiva 2010/65/UE, il sistema PMIS (*Port Management Information System*) – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - rappresenta l'interfaccia unica nazionale per l'invio delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza dai porti italiani (*National Maritime Single Window*);

CONSIDERATO che è già attiva un'interoperabilità tra l'Agenzia e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in merito alla direttiva 2010/65/UE;

TENUTO CONTO che l'applicazione dell'EMSWe decorre dal 15 agosto 2025, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del Regolamento 2019/1239;

CONSIDERATI gli obblighi dichiarativi previsti nell'allegato del Regolamento 2019/1239, e in particolare il punto 7 *“Formalità doganali”*, all'arrivo e alla partenza, per gli Obblighi di dichiarazione derivanti dagli atti giuridici dell'Unione, nonché quanto previsto al punto 2 *“FAL n. 2: «Dichiarazione di carico»* per Documenti FAL e obblighi di dichiarazione derivanti da strumenti giuridici internazionali;

RITENUTO di dover procedere all'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 14, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 235 del 2021;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Architettura del sistema SUDOCO

1. L'architettura generale del sistema SUCODO è formata da una *Componente di interfaccia unica per gli operatori economici*, da una *Componente di interoperabilità tra le amministrazioni* e da una *Componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci*.
2. L'architettura è rappresentata graficamente e descritta tecnicamente nell'Allegato 1.

ARTICOLO 2

Componente di interfaccia unica per gli operatori economici

1. In attuazione dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, la *Componente di interfaccia unica per gli operatori economici*, costituita dal Portale SUDOCO, offre un'unica interfaccia agli operatori economici verso l'amministrazione doganale e le altre amministrazioni deputate al rilascio dei provvedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, necessari alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione.
2. La Componente di cui al presente articolo offre un meccanismo unificato di accesso ai servizi con funzioni di identificazione, autorizzazione ed informazione per gli operatori economici, ed è dotata di una funzione applicativa per la presentazione della dichiarazione doganale e per la richiesta dei provvedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 e pubblicate sul Portale SUDOCO.
3. Attraverso il Portale SUDOCO gli operatori economici possono monitorare in tempo reale il ciclo di vita dell'operazione doganale – dichiarazione e documenti a supporto -, conoscere lo stato di lavorazione delle richieste presentate e acquisirne l'esito, anche mediante l'ausilio di servizi di messaggistica e di notifica.

ARTICOLO 3

Componente di interoperabilità tra le amministrazioni

1. La *Componente di interoperabilità tra le amministrazioni* mediante applicazioni e servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa consente lo scambio di dati, informazioni e documenti relativi ai provvedimenti di cui all'art. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

2. I servizi di interoperabilità consentono il dialogo tra le Amministrazioni coinvolte, la verifica dei documenti richiesti all'atto della presentazione della dichiarazione doganale, nonché il coordinamento degli eventuali controlli fisici. Gli stessi servizi sono inoltre disponibili per il colloquio con le Autorità di Sistema Portuale, con le Società di gestione aeroportuale e con i Gestori delle strutture logistiche ai fini di un efficace coordinamento del momento di svolgimento del controllo fisico, per il tracciamento puntuale della posizione della merce e per la notifica della disponibilità della stessa per la verifica.

ARTICOLO 4*Componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci*

1. La *Componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci* consente alle amministrazioni/enti/organi dello Stato che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque intervengono nel processo di entrata e uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, di inviare e gestire le richieste di visite di controllo, affinché quest'ultime si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

2. Tale Componente può essere inoltre utilizzata da quelle amministrazioni titolari di controlli di cui alla tabella B allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, nel caso di necessità di visite di controllo per certificati per i quali non è stata ancora attivata l'interoperabilità, affinché le amministrazioni stesse possano inviare e gestire le richieste di visite di controllo ai fini del coordinamento, perché si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

ARTICOLO 5*Interoperabilità con l'European Maritime Single Window environment - EMSWe*

1. Nell'ambito della *Componente di interoperabilità tra le amministrazioni* sono implementati servizi per il dialogo con l'EMSWe per la condivisione delle informazioni relative al Manifesto delle Merci in Arrivo, nel caso in cui questo venga presentato attraverso l'EMSWe – per la condivisione con l'Agenzia – e nel caso in cui venga invece presentato all'Agenzia – per la condivisione con l'EMSWe.

2. Le informazioni relative al Manifesto delle Merci in Arrivo, nonché alle relative partite di custodia temporanea e ai container, sono rese disponibili nel Portale SUDOCO ai fini dello svolgimento delle attività di controllo.

ARTICOLO 6*Definizione dei processi del SUDOCO*

1. Il macro-processo SUDOCO è rappresentato e descritto nell'Allegato 2, e si compone dei seguenti processi:

- processo 1: Procedimenti prodromici all'assolvimento delle formalità doganali (Art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021);

IL DIRETTORE GENERALE

- processo 2: Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali (Art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021);
- processo 3: Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato (Art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021).

ARTICOLO 7*Metodo operativo per la definizione dei processi di interoperabilità*


1. Le amministrazioni e gli organi dello Stato titolari dei procedimenti e dei controlli, elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 forniscono la mappa dei processi e i dati correlati ai procedimenti e ai controlli di competenza e, in collaborazione con ADM, definiscono le modalità, le fasi e i tempi di implementazione dei processi per l'interoperabilità, in conformità a quanto rappresentato nell'articolo 6.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

Allegato 1 - Architettura del sistema SUDOCO



L'architettura è formata da tre componenti:

“Componente di interfaccia unica per gli operatori economici” (B2G) verso le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di richiesta/rilascio di certificazioni necessarie alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'unione.

La componente in questione è composta da:

- Portale unificato di accesso ai servizi (SUDOCO);
- Componente applicativa per la presentazione della dichiarazione doganale e delle istanze per il rilascio di procedimenti prodromici (tab. A) o certificati contestuali (tab. B);
- Sistema di *workflow* per il ciclo di presentazione/rilascio certificati;
- Sistema di consultazione e interrogazione dello stato di lavorazione delle richieste presentate;
- Integrazione del “Fascicolo elettronico” della dichiarazione doganale;
- Integrazione con il sistema pagamenti PagoPA.

“Componente di interoperabilità tra le Amministrazioni” (G2G), di *back office*, che include le applicazioni e i servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa finalizzati allo scambio di dati, informazioni e dati dei documenti relativi ai procedimenti selezionati con le altre Amministrazioni che utilizzano sistemi nazionali o unionali.

“Componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci” per l'invio e la gestione delle richieste di visite di controllo avanzate da altre Amministrazioni/enti/organi dello Stato che a vario titolo intervengono nel processo di entrata e uscita delle merci.




ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 2 - Processi



IL DIRETTORE GENERALE

Macro processo SUDOCO

Di seguito viene presentata la descrizione delle attività del macro-processo del SUDOCO, che verranno successivamente dettagliate nei tre principali processi.

L'Operatore, attraverso il Portale SUDOCO, può monitorare il ciclo di vita della dichiarazione doganale e dei documenti presentati a supporto (visibilità del *workflow* delle attività e delle notifiche). È possibile verificare in qualsiasi momento, grazie ai servizi di tracciamento elettronico, la posizione dei mezzi e delle merci che transitano negli spazi doganali al fine di ottimizzare lo svolgimento dei processi.

Il macro-processo vede coinvolti cinque attori:

- l'Operatore economico, identificato nel processo sequenzialmente con il numero 1 (1.1, 1.2....1.X);
- le Altre Amministrazioni, identificate nel processo sequenzialmente con il numero 2 (2.1, 2.2....2.X);
- ADM, identificata nel processo sequenzialmente con il numero 3 (3.1, 3.2....3.X);
- EMSWe (*European Maritime Single Window Environment*), identificato nel processo sequenzialmente con il numero 4 (4.1,4.X);
- Autorità di Sistema Portuale, Società di gestione aeroportuale e Gestori delle strutture logistiche, identificati nel processo sequenzialmente con il numero 5 (5.1).

La seguente descrizione delle operazioni numera, per ogni attore coinvolto (1,2,3,4,5), l'intervento progressivo nel processo.

1.1 Presentazione e convalida del MMA

L'Operatore Economico presenta il Manifesto Merci in Arrivo e lo convalida. La presentazione del Manifesto Merci in Arrivo può anche avvenire, temporalmente, dopo la presentazione di una istanza per il rilascio di un procedimento di tabella A o B; ciò non muta il flusso logico delle attività.

Per la presentazione del Manifesto l'Operatore può utilizzare l'*European Maritime Single Window Environment* (EMSWe) o può avvalersi dell'interfaccia messa a disposizione da ADM. In entrambi i casi, l'interoperabilità tra SUDOCO e EMSWe consente di condividere il Manifesto tra i due attori.

3.1– 4.1 Ricezione del MMA

Nel caso in cui l'Operatore Economico non si avvalga dell'EMSWe, ADM riceve il Manifesto presentato. Nel caso contrario è invece l'EMSWe che riceve il Manifesto.

In entrambi i casi, grazie all'interoperabilità tra i sistemi, vi è uno scambio di informazioni tra i due attori. Nel primo caso è ADM a condividere il Manifesto ricevuto con l'EMSWe, nel secondo avverrà il contrario.

IL DIRETTORE GENERALE**4.2 Condivisione del MMA con ADM**

L'EMSWe condivide il Manifesto inviato dall'Operatore Economico con ADM, grazie all'interoperabilità tra i sistemi.

3.2 Condivisione del MMA con EMSWe

ADM condivide il Manifesto inviato dall'Operatore Economico con l'EMSWe, grazie all'interoperabilità tra i sistemi.

1.2 Presentazione istanza per avvio di un procedimento di cui alla Tabella A attraverso il Portale SUDOCO

L'Operatore Economico accede al Portale SUDOCO utilizzando le credenziali SPID di livello 2 per persona fisica, CNS o CIE. Tramite il Portale SUDOCO l'Operatore Economico presenta un'istanza per il rilascio un provvedimento di cui alla tabella A.

La richiesta viene inoltrata, mediante interoperabilità, all'Amministrazione competente. L'Operatore Economico, attraverso il Portale SUDOCO, può sempre consultare in tempo reale lo stato delle istanze presentate, visualizzarne il dettaglio ed eventualmente modificarle. È possibile verificare in qualsiasi momento, grazie ai servizi di tracciamento elettronico, la posizione dei mezzi e delle merci che transitano negli spazi doganali al fine di ottimizzare lo svolgimento dei processi.

La presentazione dell'istanza può avere luogo anche antecedentemente alla presentazione del MMA di cui al punto 1.1.

1.3 Presentazione istanza per avvio di un procedimento contestuale di cui alla Tabella B attraverso il Portale SUDOCO

L'Operatore Economico accede al Portale SUDOCO utilizzando le credenziali SPID di livello 2 per persona fisica, CNS o CIE. Tramite il Portale SUDOCO l'Operatore Economico presenta un'istanza per il rilascio di un provvedimento di cui alla Tabella B e fornisce le informazioni necessarie per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce.

L'istanza viene inoltrata, mediante interoperabilità, all'Amministrazione competente. L'Operatore Economico attraverso il Portale SUDOCO può sempre consultare in tempo reale lo stato delle istanze di certificato, visualizzarne il dettaglio ed eventualmente modificarle.

È possibile verificare in qualsiasi momento, grazie ai servizi di tracciamento elettronico, la posizione dei mezzi e delle merci che transitano negli spazi doganali al fine di ottimizzare lo svolgimento dei processi.

La presentazione dell'istanza può avere luogo anche antecedentemente alla presentazione del MMA di cui al punto 1.1.

IL DIRETTORE GENERALE**2.1 Lavorazione istanza e rilascio del procedimento**

L'Amministrazione competente trova all'interno della propria banca dati l'istanza inoltrata dal Portale SUDOCO, tramite il proprio Sistema prende in carico la richiesta e, ove previsto, effettua i controlli sulla completezza dei documenti forniti dall'Operatore Economico.

L'Amministrazione competente, se ricorrono le condizioni, rilascia il certificato richiesto dall'Operatore Economico attraverso SUDOCO.

1.4 Presentazione dichiarazione doganale collegata ad un provvedimento di cui alla Tabella A

L'Operatore Economico, attraverso i servizi della piattaforma di accoglienza, presenta la dichiarazione doganale con l'indicazione, tra i documenti, di un provvedimento di cui alla Tabella A.

La dichiarazione doganale ricevuta dai servizi di accoglienza viene elaborata dai servizi di *back-end* di SUDOCO, rappresentati dal Sistema doganale AIDA, e viene effettuato un controllo formale e sostanziale. Durante l'elaborazione, AIDA in modalità *System-to-System* (S2S) accede ai servizi di *back-end* dell'Amministrazione competente per la verifica sostanziale del certificato presentato (validità, capienza, etc.).

In caso di errore, AIDA invia uno specifico messaggio al dichiarante, con l'indicazione della necessità di modifica/integrazione. In assenza di errori, AIDA accetta la dichiarazione.

1.5 Presentazione di una dichiarazione doganale collegata ad un provvedimento di cui alla Tabella B

L'Operatore Economico, attraverso i servizi della piattaforma di accoglienza, presenta la dichiarazione doganale con l'indicazione, tra i documenti, di un provvedimento di cui alla Tabella B.

La dichiarazione doganale ricevuta dai servizi di accoglienza, viene elaborata dai servizi di *back-end* di SUDOCO, rappresentati dal Sistema doganale AIDA, e viene effettuato un controllo formale e sostanziale. Durante l'elaborazione, AIDA in modalità *System-to-System* (S2S) accede ai servizi di *back-end* dell'Amministrazione competente per la verifica sostanziale del certificato presentato (validità, capienza, stato, necessità di controllo fisico, etc.).

In caso di errore, AIDA invia uno specifico messaggio al dichiarante. In assenza di errori, AIDA accetta la dichiarazione.

3.3 Gestione dichiarazione doganale e interoperabilità con Amministrazione competente

ADM, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale, attiva i processi di interoperabilità tra i propri sistemi e quelli delle altre Amministrazioni competenti, necessari al controllo della validità e all'eventuale scarico delle predette certificazioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta.

IL DIRETTORE GENERALE

3.4 Gestione dichiarazione, interoperabilità con Amministrazione competente, eventuale coordinamento controlli

ADM, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale, attiva i processi di interoperabilità tra i propri sistemi e quelli delle altre Amministrazioni competenti, necessari all'avvio dei controlli della validità e all'eventuale scarico delle certificazioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta, avvalendosi delle informazioni raccolte attraverso il Portale SUDOCO.

ADM, inoltre, qualora fossero necessari ulteriori controlli sulla merce, coordina le richieste di controllo ricevute dalle altre Amministrazioni competenti, in modo da ottimizzare la logistica e ridurre le tempistiche per lo svolgimento (*one-stop-shop*).

2.2 Interoperabilità con ADM ai fini della gestione della dichiarazione doganale

L'altra Amministrazione competente, a seguito della presentazione della dichiarazione doganale da parte dell'Operatore Economico, collabora con ADM mediante processi di interoperabilità, necessari allo svolgimento dei controlli finalizzati allo svincolo della dichiarazione stessa.

2.3 Interoperabilità con ADM per gestione dichiarazione doganale e eventuale coordinamento controlli

L'altra Amministrazione competente, a seguito della presentazione della dichiarazione doganale da parte dell'Operatore Economico, collabora con ADM mediante processi di interoperabilità, necessari allo svolgimento dei controlli finalizzati allo svincolo della dichiarazione stessa.

L'Amministrazione competente, inoltre, qualora lo ritenesse necessario richiede ulteriori controlli sulla merce che vengono svolti a seguito di un coordinamento degli stessi da parte di ADM.

3.5 Coordinamento di controlli e richiesta disponibilità merce

ADM, mediante il Portale SUDOCO, coordina le eventuali attività di controllo da effettuare a cura delle altre Amministrazioni competenti, e, individuato tempo e luogo del controllo, richiede la messa in disponibilità della merce all'Autorità di Sistema Portuale, alla Società di Gestione Aeroportuale o al Gestore della struttura logistica, in base alla tipologia di operazione.

5.1 Notifica disponibilità merce

In base alla tipologia di operazione, l'Autorità di Sistema Portuale, la Società di Gestione Aeroportuale o il Gestore della struttura logistica, ricevuta la richiesta di messa in disponibilità della merce, invia una notifica ad ADM nel momento in cui la merce risulta disponibile per effettuare i controlli.

IL DIRETTORE GENERALE


3.6 Svincolo della dichiarazione

ADM, a seguito dell'esito negativo degli eventuali controlli, svincola la dichiarazione doganale, e si conclude il processo.

Utilizzo di SUDOCO per inserimento richieste di controllo sulla merce ai fini del loro coordinamento

Altre Amministrazioni o organi dello Stato (in base all'art. 8 del DPR SUDOCO) possono utilizzare il Portale SUDOCO per inserire richieste di controllo sulla merce, ai fini del loro coordinamento. Tale attività viene descritta in modo più dettagliato nel Processo 3.

Processo 1: Procedimenti prodromici all'assolvimento delle formalità doganali (Art. 6 del DPR)



IL DIRETTORE GENERALE

Di seguito viene presentata la descrizione delle attività del processo relativo ai procedimenti prodromici collegati agli assolvimenti delle formalità doganali.

L'Operatore, attraverso il Portale SUDOCO, può monitorare il ciclo di vita della dichiarazione doganale e dei documenti presentati a supporto (visibilità del *workflow* delle attività e delle notifiche). È possibile verificare in qualsiasi momento, grazie ai servizi di tracciamento elettronico, la posizione dei mezzi e delle merci che transitano negli spazi doganali al fine di ottimizzare lo svolgimento dei processi.

Il processo in esame vede coinvolti tre attori:

- l'Operatore economico, identificato nel processo sequenzialmente con il numero 1 (1.1, 1.2);
- le Altre Amministrazioni, identificate nel processo sequenzialmente con il numero 2 (2.1, 2.2...2.X);
- ADM, identificata nel processo sequenzialmente con il numero 3 (3.1, 3.2.....3.X).

La seguente descrizione delle operazioni numera, per ogni attore coinvolto (1,2,3), l'intervento progressivo nel processo.

1.1 Presentazione dell'istanza per avvio di un procedimento di cui alla Tabella A

L'Operatore Economico accede al Portale SUDOCO utilizzando le credenziali SPID di livello 2 per persona fisica, CNS o CIE. All'interno della Piattaforma, l'Operatore Economico presenta un'istanza per il rilascio di un provvedimento di cui alla Tabella A. La richiesta viene inoltrata al Sistema dell'Amministrazione competente. L'Operatore Economico attraverso SUDOCO può sempre consultare in tempo reale lo stato delle istanze presentate, visualizzarne il dettaglio ed eventualmente modificarle.

3.1 Inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente

L'istanza viene inoltrata all'Amministrazione competente per essere lavorata.

2.1 Presa in carico dell'istanza ed eventuali controlli documentali

L'Amministrazione competente trova all'interno della propria banca dati l'istanza inoltrata da ADM e, tramite il proprio Sistema, prende in carico la richiesta e, ove necessario, effettua dei controlli sulla completezza dei documenti forniti dall'Operatore Economico.

L'Amministrazione competente verifica se ricorrono le condizioni per rilasciare il certificato, nel caso in cui si riscontrano delle carenze documentali è possibile chiedere un'integrazione all'Operatore Economico, il quale può modificare e inoltrare la documentazione attraverso SUDOCO.

Ove ne ricorrano le condizioni, l'Amministrazione competente rilascia il certificato richiesto dall'Operatore Economico attraverso SUDOCO.

IL DIRETTORE GENERALE

2.2 Richiesta di integrazione documentale

L'Amministrazione competente richiede tramite SUDOCO di integrare la documentazione.

2.3 Rilascio del certificato

L'Amministrazione competente rilascia il certificato richiesto dall'Operatore Economico attraverso SUDOCO.

1.2 Presentazione della dichiarazione doganale

L'Operatore Economico, attraverso i servizi della piattaforma di accoglienza, presenta la dichiarazione doganale con l'indicazione, tra i documenti, di provvedimento di cui alla Tabella A.

La dichiarazione doganale ricevuta dai servizi di accoglienza, viene elaborata dai servizi *di back-end* di SUDOCO, rappresentati dal Sistema doganale AIDA, e viene effettuato un controllo formale e sostanziale. Durante l'elaborazione, AIDA in modalità *System-to-System* (S2S), accede ai servizi di *back-end* dell'Amministrazione competente per la verifica sostanziale del certificato presentato (validità, capienza, stato, necessità di controllo fisico, etc.).

3.2 Controlli formali e sostanziali di ammissibilità - Accettazione della dichiarazione doganale

Il sistema effettua un preliminare controllo di ammissibilità della dichiarazione doganale per verificare l'esistenza dei certificati necessari all'operazione stessa.

3.3 Richiesta di verifica / capienza del certificato all'Amministrazione competente

ADM richiede all'Amministrazione competente la verifica sostanziale del certificato (validità, stato, etc.), attraverso il Sistema SUDOCO.

2.4 Notifica ad ADM dell'esito della verifica del certificato

L'Amministrazione competente notifica ad ADM, sul Sistema SUDOCO, l'esito della verifica sostanziale del certificato.

3.4 Notifica della non validità del provvedimento di cui alla Tabella A

ADM riceve dall'Amministrazione competente una notifica contenente l'esito della verifica del certificato collegato alla dichiarazione doganale. Se tale esito è negativo ADM procede a notificarlo mediante Sistema SUDOCO all'Operatore Economico, sospendendo lo svincolo delle merci.

IL DIRETTORE GENERALE

3.5 Controlli doganali da Circuito

La dichiarazione doganale viene sottoposta ad analisi dei rischi automatizzata tramite il Circuito Doganale di Controllo. Il CDC verifica i profili di rischio censiti a Sistema sulla base di criteri e parametri relativi alla merce e all'affidabilità dell'Operatore, e seleziona il canale di controllo a cui deve essere eventualmente sottoposta la merce.

In particolare, dall'analisi dei rischi, l'esito del CDC può indirizzare la dichiarazione doganale a:

- CA (Controllo Automatizzato).
- CD (Controllo Documentale) - controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata.
- CS (Controllo Scanner) - controllo documentale e verifica scanner dei mezzi di trasporto e dei container.
- VM (Visita Merci) - controllo documentale e fisico delle merci.

3.6 Notifica dell'esito ed eventuale svincolo della merce

ADM, a seguito dell'analisi dei rischi della dichiarazione doganale, procede, al ricorrere delle condizioni, con lo svincolo delle merci




ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Processo 2: Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali (Art. 7 del DPR)



IL DIRETTORE GENERALE

Di seguito viene presentata la descrizione delle attività del processo relativo ai controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

L'Operatore, attraverso il Portale SUDOCO, può monitorare il ciclo di vita della dichiarazione doganale e dei documenti presentati a supporto (visibilità del *workflow* delle attività e delle notifiche). È possibile verificare in qualsiasi momento, grazie ai servizi di tracciamento elettronico, la posizione dei mezzi e delle merci che transitano negli spazi doganali al fine di ottimizzare lo svolgimento dei processi.

Il processo in esame vede coinvolti quattro attori:

- l'Operatore economico, identificato nel processo sequenzialmente con il numero 1 (1.1, 1.2....1.X);
- le Altre Amministrazioni, identificate nel processo sequenzialmente con il numero 2 (2.1, 2.2....2.X);
- ADM, identificata nel processo sequenzialmente con il numero 3 (3.1, 3.2....3.X);
- Autorità di Sistema Portuale, Società di gestione aeroportuale e Gestori delle strutture logistiche, identificati nel processo sequenzialmente con il numero (4.1).

La seguente descrizione delle operazioni numera, per ogni attore coinvolto (1,2,3,4), l'intervento progressivo nel processo.

1.1 Presentazione istanza per il rilascio di un provvedimento di cui alla Tabella B

L'Operatore Economico accede al Portale SUDOCO utilizzando le credenziali SPID di livello 2 per persona fisica, CNS o CIE. L'Operatore Economico presenta un'istanza per il rilascio di un provvedimento di cui alla Tabella B. La richiesta viene inoltrata al Sistema dell'Amministrazione competente. L'Operatore Economico attraverso SUDOCO può sempre consultare in tempo reale lo stato delle istanze presentate, visualizzarne il dettaglio ed eventualmente modificarle.

3.1 Inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente

L'istanza viene inoltrata all'Amministrazione competente per essere lavorata.

2.1 Presa in carico dell'istanza ed eventuali controlli documentali

L'Amministrazione competente trova all'interno della propria banca dati l'istanza inoltrata dal Portale SUDOCO e tramite il proprio Sistema prende in carico la richiesta effettuando, ove necessario, i controlli sulla completezza dei documenti forniti dall'Operatore Economico.

2.2 Notifica necessità di un controllo fisico sulla merce

L'Amministrazione competente comunica a SUDOCO, attraverso i propri sistemi, la necessità di effettuare controlli fisici sulla merce collegata all'istanza presentata, ai fini del coordinamento.

IL DIRETTORE GENERALE

2.3 Rilascio del certificato

L'Amministrazione competente verifica se ricorrono le condizioni per rilasciare il certificato; in caso di carenze documentali, è possibile comunque chiedere un'integrazione all'Operatore Economico, il quale può modificare e inoltrare la documentazione attraverso SUDOCO. Effettuati i dovuti riscontri, l'Amministrazione competente rilascia il certificato richiesto dall'Operatore Economico attraverso SUDOCO.

1.2 Presentazione della dichiarazione doganale

L'Operatore Economico, attraverso la Piattaforma di accoglienza, presenta la dichiarazione doganale con l'indicazione, tra i documenti, del provvedimento di cui alla Tabella B.

La dichiarazione doganale ricevuta dai servizi di accoglienza, viene elaborata dai servizi di *back-end* di SUDOCO, rappresentati dal Sistema doganale AIDA, e vengono effettuati i controlli formali e sostanziali. Durante l'elaborazione, AIDA in modalità *System-to-System* (S2S) accede ai servizi di *back-end* dell'Amministrazione competente per la verifica sostanziale del certificato presentato.

In caso di eventuali errori codificati nel sistema, AIDA invia uno specifico messaggio al dichiarante.

3.2 Controlli formali e sostanziali di ammissibilità - Accettazione della dichiarazione doganale

Il sistema effettua un preliminare controllo di ammissibilità della dichiarazione doganale per verificare l'esistenza dei certificati necessari all'operazione stessa.

3.3 Richiesta di verifica / capienza / stato del certificato all'Amministrazione competente

ADM richiede all'Amministrazione competente la verifica sostanziale del certificato (validità, capienza, stato, etc.).

2.4 Notifica ad ADM dell'esito della verifica / capienza / stato del certificato

L'Amministrazione competente notifica ad ADM, sul Sistema SUDOCO, l'esito della verifica sostanziale del certificato.

3.4 Notifica della non validità del provvedimento di cui alla Tabella B

ADM riceve dall'Amministrazione competente una notifica contenente l'esito della verifica sostanziale del certificato collegato alla dichiarazione doganale. Se l'esito della verifica è negativo, ADM procede con la notifica all'Operatore Economico e sospende lo svincolo delle merci.

1.3 Rettifica/annullamento della dichiarazione doganale

Eventuale richiesta di rettifica/annullamento della dichiarazione doganale.

IL DIRETTORE GENERALE

3.5 Controlli doganali da Circuito

La dichiarazione doganale viene sottoposta ad analisi dei rischi automatizzata tramite il Circuito Doganale di Controllo. Il CDC verifica i profili di rischio censiti a Sistema sulla base di criteri e parametri relativi alla merce e all'affidabilità dell'Operatore, e seleziona il canale di controllo a cui deve essere eventualmente sottoposta la merce.

In particolare, dall'analisi dei rischi, l'esito del CDC può indirizzare la dichiarazione doganale a:

- CA (Controllo Automatizzato).
- CD (Controllo Documentale) - controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata.
- CS (Controllo Scanner) - controllo documentale e verifica scanner dei mezzi di trasporto e dei container.
- VM (Visita Mercì) - controllo documentale e fisico delle merci.

3.6 Notifica dell'esito ed eventuale svincolo della dichiarazione

ADM, se a seguito dell'analisi dei rischi non sono previsti ulteriori controlli fisici sulla merce, procede, al ricorrere delle condizioni, con lo svincolo della dichiarazione.

3.7 Coordinamento dei controlli fisici richiesti dalle diverse Amministrazioni (one – stop – shop)

ADM, mediante il Portale SUDOCO, coordina le eventuali richieste di controllo delle altre Amministrazioni competenti, definendo un momento comune per la loro effettuazione.

3.8 Richiesta della disponibilità della merce per la verifica

ADM richiede la messa in disponibilità della merce all'Autorità del Sistema Portuale, alla Società di Gestione Aeroportuale o al Gestore della struttura logistica, in base alla tipologia di operazione.

4.1 Notifica ad ADM della disponibilità della merce

In base alla tipologia di operazione, l'Autorità del Sistema Portuale, la Società di Gestione Aeroportuale o il Gestore della struttura logistica, ricevuta la richiesta di messa in disponibilità della merce, invia una notifica al ADM nel momento in cui la merce risulta effettivamente disponibile per effettuare i dovuti controlli.

3.9-2.5 Controlli fisici sulla merce

ADM e le altre Amministrazioni competenti, sulla base del coordinamento preventivo, procedono con lo svolgimento dei controlli fisici, ognuno per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Sistema, essendo a conoscenza della decisione da parte dell'Amministrazione competente di sottoporre a controllo fisico le partite presso le strutture dedicate, nel caso di controlli concomitanti di Dogane o di altre autorità, propone automaticamente gli appuntamenti e li notifica ai soggetti coinvolti (ad esempio attraverso messaggio di notifica nella propria area riservata e/o l'invio di email, sms).

I soggetti interessati a svolgere controlli fisici comunicano l'esito dei controlli ad ADM.

2.6 Notifica ad ADM dello stato finale del certificato (rilasciato / non rilasciato)

L'Amministrazione competente attraverso i propri sistemi comunica ad ADM se il certificato sia stato rilasciato o meno. Tale esito comporta l'invio da parte di ADM all'Operatore Economico di una notifica dell'esito.


3.10 Notifica dell'esito e eventuale svincolo della dichiarazione

ADM riceve dall'Amministrazione competente una notifica contenente l'esito dei controlli fisici svolti. Se l'esito della verifica è negativo procede con l'invio della notifica dell'esito all'Operatore Economico ed eventualmente con lo svincolo della merce.

3.11 Notifica esito positivo dei controlli e sospensione dello svincolo

L'Agenzia riceve dall'Amministrazione competente una notifica contenente l'esito dei controlli fisici svolti. Se l'esito della verifica è positivo procede con l'invio della notifica dell'esito all'Operatore Economico e sospende lo svincolo delle merci.

Processo 3: Controlli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato (Art. 8 del DPR)



IL DIRETTORE GENERALE

Di seguito viene presentata la descrizione delle attività del processo relativo ai controlli disposti da altre Amministrazioni/enti/organi dello Stato.

L'Operatore, attraverso il Portale SUDOCO, può monitorare il ciclo di vita della dichiarazione doganale e dei documenti presentati a supporto (visibilità del *workflow* delle attività e delle notifiche). È possibile verificare in qualsiasi momento, grazie ai servizi di tracciamento elettronico, la posizione dei mezzi e delle merci che transitano negli spazi doganali al fine di ottimizzare lo svolgimento dei processi.

Il processo in esame vede coinvolti quattro attori:

- l'Operatore economico, identificato nel processo sequenzialmente con il numero 1 (1.1);
- le Altre Amministrazioni, identificate nel processo sequenzialmente con il numero 2 (2.1, 2.2....2.X);
- ADM, identificata nel processo sequenzialmente con il numero 3 (3.1, 3.2.....3.X);
- Autorità di Sistema Portuale, Società di gestione aeroportuale e Gestori delle strutture logistiche, identificati nel processo sequenzialmente con il numero (4.1).

La seguente descrizione delle operazioni numera, per ogni attore coinvolto (1,2,3,4), l'intervento progressivo nel processo.

2.1 Accesso al Portale SUDOCO e visualizzazione delle partite di temporanea custodia / container

Le Amministrazioni/enti/organi dello Stato che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle Tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque intervengono nel processo di entrata e uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, possono inviare e gestire le richieste di visite di controllo tramite Portale SUDOCO, affinché quest'ultime si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

2.2 Inserimento richiesta di controllo su partite di temporanea custodia / container

L'Amministrazione competente/ente/organo dello Stato, visualizzati i dati delle partite di temporanea custodia o dei container che sono stati registrati nel Sistema, in base ai dati del Manifesto delle Merci in Partenza, inserisce nel Portale SUDOCO una richiesta di controllo sulla merce affinché ADM possa successivamente procedere con il coordinamento dei controlli richiesti da tutte le altre Amministrazioni o organi competenti in modo da ottimizzarne lo svolgimento.

2.3 Notifica necessità di controllo fisico sulla merce

Viene notificata la necessità di un controllo fisico sulla merce.

IL DIRETTORE GENERALE

1.1 Presentazione della dichiarazione doganale

L'Operatore Economico, attraverso i servizi della piattaforma di accoglienza, presenta la dichiarazione doganale.

La dichiarazione doganale ricevuta dai servizi di accoglienza, viene elaborata dai servizi di *back-end* di SUDOCO, rappresentati dal Sistema doganale AIDA, e viene effettuato un controllo formale e sostanziale.

In caso di errore, AIDA invia uno specifico messaggio al dichiarante. In assenza di errori, AIDA accetta la dichiarazione.

3.1 Controlli formali e sostanziali di ammissibilità - Accettazione della dichiarazione doganale

Il sistema effettua un preliminare controllo di ammissibilità della dichiarazione doganale per verificare l'esistenza dei certificati necessari all'operazione stessa.

3.2 Controlli doganali da Circuito

La dichiarazione doganale viene sottoposta ad analisi dei rischi automatizzata tramite il Circuito Doganale di Controllo. Il CDC verifica i profili di rischio censiti a Sistema sulla base di criteri e parametri relativi alla merce e all'affidabilità dell'Operatore, e seleziona il canale di controllo a cui deve essere eventualmente sottoposta la merce.

In particolare, dall'analisi dei rischi, l'esito del CDC può indirizzare la dichiarazione doganale a:

- CA (Controllo Automatizzato).
- CD (Controllo Documentale) - controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata.
- CS (Controllo Scanner) - controllo documentale e verifica scanner dei mezzi di trasporto e dei container.
- VM (Visita Merci) - controllo documentale e fisico delle merci.

Nel caso in cui non sono previsti ulteriori controlli fisici sulla merce da parte di ADM o di amministrazioni/enti/organi dello Stato, l'Agenzia procede con la notifica dell'esito e con l'eventuale svincolo della merce, in caso contrario procede con il coordinamento dei controlli.

3.3 Coordinamento dei controlli fisici richiesti dalle diverse Amministrazioni (one – stop – shop)

ADM, mediante il Portale SUDOCO, coordina le eventuali richieste di controllo delle altre Amministrazioni competenti, definendo un momento comune per la loro effettuazione.



AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

4.1 Notifica ad ADM della disponibilità della merce

In base alla tipologia di operazione, l'Autorità di Sistema Portuale, la Società di Gestione Aeroportuale o il Gestore della struttura logistica, ricevuta la richiesta di messa in disponibilità della merce, invia una notifica ad ADM nel momento in cui la merce risulta effettivamente disponibile per effettuare i dovuti controlli.

3.4-2.4 Controlli fisici sulla merce

ADM e le altre Amministrazioni/enti/organi dello Stato, sulla base del coordinamento effettuato, procedono con lo svolgimento dei controlli fisici.

Il Sistema propone nel caso di controlli concomitanti di Dogane o di altre autorità, automaticamente, gli appuntamenti e li notifica ai soggetti coinvolti (ad esempio attraverso messaggio di notifica nella propria area riservata e/o l'invio di email, sms).

2.5 Inserimento nel Portale SUDOCO dell'esito del controllo effettuato

Le altre Amministrazioni o organi dello Stato, a seguito dello svolgimento dei dovuti controlli fisici sulla merce, registrano l'esito sul Portale SUDOCO.

3.5 Notifica dell'esito ed eventuale svincolo della merce

ADM riceve dall'Amministrazione competente una notifica contenente l'esito dei controlli fisici svolti. Se l'esito della verifica è negativo procede con l'invio della notifica dell'esito all'Operatore Economico ed eventualmente con lo svincolo della merce.

3.6 Notifica esito positivo dei controlli e sospensione dello svincolo

ADM, se l'esito dei controlli è positivo, procede con l'invio della notifica dell'esito all'Operatore Economico e sospende lo svincolo delle merci.